

# Tessere e promesse dei club valgono contratto

Autor(en): **Canevascini, Brenno**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport**

Band (Jahr): **54 (1997)**

Heft 7

PDF erstellt am: **22.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-999301>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Tessere e promesse dei club valgono contratto

di Brenno Canevascini, avvocato

**La tenacia di un tifoso torinese (o meglio torinista) sentitosi tradito dalla società del cuore, ha costretto i tribunali civili italiani a sentenziare su un argomento che rappresenta una prima assoluta probabilmente a livello mondiale: il tifoso tradito va risarcito.**



**Il tifoso tradito**

(foto: Cammelli, Torino)

Cosa era capitato? Durante l'estate del 1992, per certi versi inaspettatamente e contro il volere del popolo granata, il Torino (che allora ancora militava in Serie A) cedette al Milan Gianluigi Lentini, vero e proprio «pezzo da novanta», elemento tra i più rappresentativi ed astro emergente del calcio italiano.

A quel momento il tifoso signor Mario Bianchi aveva da tempo sottoscritto l'abbonamento di tribuna per la stagione entrante sulla base di ben precise assicurazioni rese pubbliche dall'allora presidente granata Borsano, il quale ebbe ad affermare che la sostanza della

squadra sarebbe rimasta intatta e che in particolare Lentini non sarebbe stato ceduto.

Sentendosi raggirato il tifoso in questione decise allora di far causa alla società Torino Calcio chiedendo la restituzione dell'importo pagato per l'abbonamento annuale.

La sentenza della Corte di cassazione che annullava quella di primo grado ha stabilito l'intenzionalità (nel senso del dolo quindi) da parte della dirigenza granata nell'aver raggirato i tifosi.

In effetti al momento dell'emissione degli abbonamenti, la dirigenza già sapeva (pur negandolo apertamen-

te e spudoratamente) che Gianluigi Lentini sarebbe stato ceduto.

Inoltre la Corte italiana ha stabilito l'interesse giuridicamente rilevante e degno di protezione per il tifoso-abbonato a «vedere» un certo giocatore di valore (nel caso concreto Lentini) e quando questo interesse viene «esteriorizzato» mediante ben precise promesse, esso diventa motivo di rescissione del contratto di abbonamento.

Il contratto tra le parti quindi poggia su ben precisi presupposti e su una ben precisa contropartita (la presenza in squadra di Lentini), condizione che ben presto si è rivelata fumo negli occhi o peggio ancora una tesi costruita ad arte per i bisogni della campagna di vendita delle tessere annuali di accesso allo stadio.

Casi simili potrebbero essere d'attualità anche alle nostre latitudini specialmente ora che (segnatamente nel calcio ma altri sport di squadra seguiranno ben presto) si vive in regime di quasi totale libertà quanto al periodo dei trasferimenti di giocatori da una società all'altra.

Lo scenario-tipo potrebbe essere il seguente: la società Y in vista della campagna abbonamenti mantiene una certa sostanza tecnica della squadra convogliando l'interesse dei propri sostenitori.

Poche settimane dopo la sottoscrizione, a campionato magari appena iniziato, per motivi vari (soprattutto di prevedibile carico finanziario) il club Y trasferisce altrove alcuni giocatori di qualità e di sicura attrattività.

Ecco quindi che a questo punto l'abbonato avrebbe il diritto di restituire la tessera e farsi rimborsare.

Gli insegnamenti che debbono essere tratti sono diversi: innanzitutto questo è un chiaro monito ai dirigenti delle società sportive nel preferire pubbliche promesse.

Se esse non verranno poi mantenute, il contraccolpo sarebbe micidiale, sia da un punto di vista giuridico (rescissione del contratto d'abbonamento), che economico (restituzione dell'importo pagato dal tifoso-abbonato), che morale e di immagine (le bugie e le mezze verità non fanno certo onore).

Morale della favola (che favola non è trattandosi di un concreto caso giudiziario): anche i sogni della gente comune hanno ora una protezione giuridica... ■